

Codice DB1118

D.D. 17 settembre 2014, n. 778

Decreto Legislativo n. 61/2010, art. 10, comma 1 lettera c). Abbassamento del titolo alcolometrico volumico minimo naturale potenziale delle uve destinate alla produzione di vini a D.O. Vendemmia 2014.

I disciplinari di produzione dei vini a Denominazione d'Origine (D.O.), nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, prevedono una gradazione minima naturale delle uve al di sotto della quale queste non possono più essere considerate idonee alla produzione del vino tutelato dalla D.O.

Il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la tutela delle D.O. dei vini, all'art. 10, comma 1, lettera c), stabilisce che le Regioni possano annualmente consentire per i vini a D.O. un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore di mezzo grado a quello stabilito dai relativi disciplinari di produzione.

L'andamento climatico caratterizzante la stagione 2014 – come dimostrato da una relazione del Settore Fitosanitario regionale che analizza l'andamento agrometeorologico per il periodo gennaio-agosto 2014, agli atti del Settore - non consente un processo di maturazione ottimale e, quindi, il raggiungimento del titolo alcolometrico minimo naturale delle uve stabilito dai disciplinari.

La Vignaioli Piemontesi con note prot n. 352, 353 e 354 del 15 settembre 2014 (rispettivamente ns. prot. 15464/DB11.18, 15462/DB11.18 e 15459/DB11.18 del 16 settembre 2014) ha presentato la richiesta intesa ad ottenere l'abbassamento di mezzo grado (0,5% vol.) del titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve atte a produrre i seguenti vini:

D.O.C. Dolcetto di Ovada

D.O.C. Grignolino d'Asti

D.O.C. Colli Tortonesi (tutte le tipologie eccetto sottozone)

Il Consorzio Tutela Vini d'Asti e del Monferrato con nota del 16 settembre 2014 (ns. prot. 15486/DB11.18 del 17 settembre 2014) ha presentato la richiesta intesa ad ottenere l'abbassamento di mezzo grado (0,5% vol.) del titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve atte a produrre i seguenti vini:

D.O.C. Albugnano

D.O.C. Albugnano Superiore

D.O.C. Albugnano Rosato

D.O.C.G. Barbera d'Asti

D.O.C.G. Barbera d'Asti Superiore (escluse le sottozone)

D.O.C. Barbera del Monferrato

D.O.C. Barbera del Monferrato Frizzante

D.O.C. Freisa d'Asti

D.O.C. Freisa d'Asti Superiore

D.O.C. Freisa d'Asti Frizzante

D.O.C. Freisa d'Asti Spumante

D.O.C. Malvasia di Castelnuovo Don Bosco

D.O.C. Malvasia di Castelnuovo Don Bosco spumante

D.O.C.G. Ruchè di Castagnole Monferrato

D.O.C. Monferrato Freisa

D.O.C. Piemonte Albarossa

D.O.C. Piemonte Barbera
D.O.C. Piemonte Barbera Frizzante
D.O.C. Piemonte Freisa
D.O.C. Piemonte Grignolino
D.O.C. Piemonte Bonarda
D.O.C. Piemonte Bonarda Frizzante
D.O.C. Piemonte Cabernet Sauvignon
D.O.C. Piemonte Merlot
D.O.C. Piemonte Syrah

Alla luce dei dati di maturazione delle uve fornite dal Consorzio e della loro interpretazione, nonché dei dati agro-meteo-climatici e della relazione citata del Settore Fitosanitario Regionale, si ritiene motivata la richiesta di abbassamento del titolo alcolometrico minimo naturale delle uve atte alla produzione dei vini a D.O. nella misura di mezzo grado (0,5% vol.), massimo consentito dalla normativa comunitaria e nazionale.

Dato atto che tutta la documentazione sopra richiamata è conservata agli atti del Settore Colture Agrarie.

In considerazione di quanto premesso

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23;

determina

Ai sensi dell'art. 10, comma 1 lettera c) del Decreto Legislativo n. 61/2010, recante la tutela delle D.O. dei vini e per le motivazioni riportate in premessa, per la vendemmia 2014, di consentire un titolo alcolometrico volumico minimo naturale potenziale delle uve inferiore di mezzo grado (0,5% vol.) a quello stabilito dal disciplinare dei seguenti vini a D.O in conformità con i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale:

D.O.C. Dolcetto di Ovada
D.O.C. Grignolino d'Asti
D.O.C. Colli Tortonesi (tutte le tipologie eccetto sottozone)
D.O.C. Albugnano
D.O.C. Albugnano Superiore
D.O.C. Albugnano Rosato
D.O.C.G. Barbera d'Asti
D.O.C.G. Barbera d'Asti Superiore (escluse le sottozone)
D.O.C. Barbera del Monferrato
D.O.C. Barbera del Monferrato Frizzante
D.O.C. Freisa d'Asti
D.O.C. Freisa d'Asti Superiore
D.O.C. Freisa d'Asti Frizzante
D.O.C. Freisa d'Asti Spumante
D.O.C. Malvasia di Castelnuovo Don Bosco
D.O.C. Malvasia di Castelnuovo Don Bosco spumante

D.O.C.G. Ruchè di Castagnole Monferrato
D.O.C. Monferrato Freisa
D.O.C. Piemonte Albarossa
D.O.C. Piemonte Barbera
D.O.C. Piemonte Barbera Frizzante
D.O.C. Piemonte Freisa
D.O.C. Piemonte Grignolino
D.O.C. Piemonte Bonarda
D.O.C. Piemonte Bonarda Frizzante
D.O.C. Piemonte Cabernet Sauvignon
D.O.C. Piemonte Merlot
D.O.C. Piemonte Syrah

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Gualtiero Freiburger